

Codice A16020

D.D. 5 maggio 2015, n. 155

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di VALUTAZIONE Dir. 2001/42/CE - D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, Parte II - DGR 9.06.2008 n.12- 8931 Comune di Saluggia (VC) - Variante Generale al PRGC L.R. n. 56/77 e s.m.i.- Pratica n. B40507

Premesso che:

- le previsioni contenute nella D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 recante i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure di VAS, individuano la Regione quale Autorità competente in materia ambientale preposta al procedimento di VAS in quanto soggetto deputato all'emissione dell'atto conclusivo del procedimento di approvazione del Piano;
- la Regione svolge le sue funzioni di Autorità competente per la VAS tramite l'Organo Tecnico regionale VAS istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98;
- detto Organo Tecnico regionale, per i procedimenti di VAS degli strumenti urbanistici, è composto di norma dal Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico - Settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate e dal Settore Valutazione di Piani e Programmi, che ha assunto altresì la prevista responsabilità del procedimento.

Dato atto che:

Il Comune di Saluggia, in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR n. 12-8931 del 09.06.2008, ha predisposto e adottato con DCC n. 7 del 28.03.2013 il Documento Tecnico Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica, trasmesso alla Regione Piemonte con nota prot. n. 4710 del 28.05.2013, con la stessa nota è stato convocato un tavolo tecnico per il 17.06.2013.

L'Organo Tecnico regionale per la VAS ha inviato il proprio contributo per la Fase di Specificazione con nota prot. n. 23446/DB0805 del 13.08.2013.

Il Comune di Saluggia ha adottato il Piano nella versione preliminare con DCC n. 2 del 27.02.2014 ed ha acquisito i contributi di carattere ambientale formulati dalla Provincia di Vercelli, Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte-Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, dell'ARPA Piemonte e Atena S.p.A.

Il progetto definitivo del Piano è stato adottato con DCC n. 24 del 19.07.2014, successivamente il Comune, con nota prot. n. 6529 del 19.08.2014, pervenuta in data 20.08.2014, ha provveduto all'invio della documentazione alla Regione, che ha convocato un incontro per la verifica congiunta della documentazione ricevuta; tale incontro si è svolto in data 17.09.2014, presso gli uffici della Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia.

La pratica, a seguito di una formale verifica da parte del competente Settore Organizzazione procedurale e operativa e dell'invio da parte del Comune degli atti integrativi richiesti, è stata ritenuta procedibile per l'istruttoria in data 13.11.2014.

La Regione, in qualità di autorità competente per la VAS, tenuta a esprimere il parere motivato, ha attivato l'istruttoria dell'Organo Tecnico regionale e al fine di garantire un esaustivo confronto sui temi ambientali e sui contenuti del piano, con nota prot. 4125 del 09.02.2015, ha convocato una riunione OTR per la VAS in data 24.02.2015.

A seguito dell'incontro, con nota prot. n. 6341 del 25.02.2015, la Regione ha chiesto alla Provincia di Vercelli e all'ARPA Piemonte contributi finalizzati all'espressione del Parere motivato; il 4 marzo 2015 è pervenuta la nota dell'ARPA Piemonte; con nota prot. n. 13384 del 03.04.2015 la Provincia di Vercelli ha inviato il contributo all'espressione del parere motivato.

Ai fini del parere motivato la relazione dell'Organo Tecnico regionale per la VAS, allegata alla presente determinazione, è stata predisposta con i contributi della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, contenente anche le indicazioni fornite dal Settore Aree naturali protette, e della Direzione Agricoltura.

Considerate le risultanze dell'istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale, ai fini di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, si ritiene che l'Autorità procedente debba apportare modifiche e/o integrazioni al Piano.

Ritenuto necessario che l'Autorità procedente faccia proprie le osservazioni e prescrizioni riportate nella Relazione dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS, parte integrante della presente Determinazione;

Tutto ciò premesso, in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale,

IL DIRIGENTE

visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- la Legge Regionale 28 luglio 2008 n. 23;
- la Determinazione Dirigenziale n. 495 del 30/09/2009;

esaminati gli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinata riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione,

determina

Per le motivazioni di cui alla premessa

1. di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, parere motivato contenente precise indicazioni, così come specificate nella Relazione dell'Organo Tecnico Regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante;
2. di ritenere necessario che l'Autorità procedente, al fine di superare le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione, provveda alla revisione del Piano secondo quanto stabilito all'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e così come indicato e richiesto nel presente provvedimento;
3. di trasmettere al Comune di Saluggia e al Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione della Provincia di Biella e Vercelli copia del presente provvedimento per quanto di competenza;
4. di demandare al Comune l'espletamento delle pubblicazioni previste dalla normativa vigente, utilizzando, ove possibile, gli strumenti ICT ai fini della trasparenza e della messa a disposizione della documentazione al pubblico;
5. di stabilire che degli esiti del presente provvedimento sia data menzione nei successivi atti di

adozione e approvazione del Piano;

6. di disporre che del presente provvedimento sia data comunicazione ai soggetti consultati, nonché sia pubblicato sul sito web della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dispone che la presente determinazione sia pubblicata, ai sensi dell'art. 23, lett. a, del D.Lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

Il Direttore
Stefano Rigatelli



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

territorio-ambiente@regione.piemonte.it

territorio-ambiente@cert.regionepiemonte.it

Settore Valutazione di Piani e Programmi

Allegato

Prot. int. n.07/A.16.20 del 21.04.2015

Rif. nota prot. n. 29839/DB0831 del 18.11.2014.

Classificazione:11.90.PROVVC.88/2014.A.3

Oggetto: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di VALUTAZIONE
Dir. 2001/42/CE - D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, Parte II - DGR 9.06.2008 n.12- 8931
Comune di Saluggia (VC) – Variante Generale al PRGC
L.R. n. 56/77 e s.m.i.- Pratica n. B40507

***Relazione dell'Organo tecnico regionale per la VAS finalizzata all'espressione del
PARERE MOTIVATO.***

1. Premessa

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo Tecnico regionale ai fini dell'espressione del "parere motivato" della Regione in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa alla Variante Generale al PRGC del Comune di Saluggia.

La Regione, in quanto Amministrazione competente all'approvazione del Piano, svolge le sue funzioni di Autorità competente per la VAS tramite l'Organo Tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 40/98.

L'Organo Tecnico regionale per la VAS dei piani urbanistici comunali è di norma formato dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate e dal Settore Valutazione Piani e Programmi, che ha assunto altresì la responsabilità del procedimento di VAS.

I riferimenti normativi per la definizione delle procedure derivano dall'applicazione dell'art. 20 della L.R. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", disciplinato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

La presente relazione è stata predisposta con i contributi della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, contenente anche le indicazioni fornite dal Settore Aree naturali protette, e della Direzione Agricoltura.

2. Sintesi delle azioni di Piano con effetti ambientali significativi

Di seguito vengono riportati gli obiettivi strategici di Piano dai quali derivano azioni specifiche che potrebbero avere effetti rilevanti in relazione alle componenti ambientali analizzate nei successivi paragrafi:

- riqualificazione delle aree della piana fluviale, in particolare quelle interessate dalla denuclearizzazione dei siti Eurex ed Avogadro, dal comparto Sorin, delle ex cave e delle infrastrutture idrauliche;
- qualificazione e ampliamento dell'offerta insediativa residenziale mediante una seria politica di riqualificazione dell'insediamento consolidato, di dotazione di servizi e di un organico disegno delle aree di trasformazione;
- sviluppo del sistema di viabilità tangenziale all'abitato di Saluggia integrato con un disegno infrastrutturale di accessibilità al centro urbano di Saluggia;
- qualificazione del sistema ambientale-paesistico e quello dei servizi attraverso un progetto di integrazione dei tessuti consolidati con il sistema delle aree di trasformazione e con le nuove infrastrutture viabilistiche attraverso un sistema di verde urbano ed il territorio agricolo attraverso una rete di connessioni ecologiche;
- favorire lo sviluppo di attività produttive e terziario commerciali privilegiando le aree lungo la ferrovia nel tratto Saluggia Sant'Antonino.

3. Aspetti generali e metodologici

3.1 Corrispondenza con all. VI del D.Lgs 152/2006

In considerazione dell'adozione del Progetto Definitivo della Variante generale al PRGC, si sottolinea che il Rapporto Ambientale (nel seguito RA), così come predisposto dall'Autorità proponente il Piano, risulta parzialmente conforme rispetto a quanto previsto dall'All. VI del D.lgs. 152/2006 e della DGR n. 12-8931.

3.2 Coerenza esterna

L'analisi di coerenza esterna verticale presentata nel RA valuta le interazioni tra la pianificazione sovraordinata e gli obiettivi previsti dal Piano, sottolineando in particolare eventuali situazioni di incongruenza, consentendo di valutare con maggiore efficacia la sostenibilità delle scelte effettuate dall'Amministrazione rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinati. Sulla base dell'analisi svolta non emergono particolari situazioni di incoerenza; tuttavia è necessario evidenziare, in particolare rispetto al PTR, che la previsione di nuove aree di trasformazione urbanistica, con conseguente consumo di suolo libero, sia in contrasto con l'obiettivo del PTR relativo alla riduzione del consumo di suolo. Inoltre non è condivisibile l'affermazione per cui non viene svolta l'analisi di coerenza esterna rispetto al PPR in quanto assume gli obiettivi generali individuati nel PTR; sarebbe infatti stato opportuno svolgere l'analisi di coerenza esterna tra gli obiettivi specifici del PPR e quelli del Piano in oggetto.

3.3 Valutazione alternative

Il RA, per quanto riguarda le alternative, fornisce un'analisi delle possibilità di sviluppo promosse attraverso il nuovo strumento urbanistico, comprendendo l'opzione "zero", ovvero l'applicazione del PRGC vigente. Tale impostazione metodologica risulta del tutto carente e non consente di comprendere il percorso che ha portato all'attuale impostazione di Piano in considerazione sia del contesto territoriale e paesaggistico-ambientale in cui andranno ad inserirsi le previsioni e sia delle effettive esigenze delle stesse.

3.4 Piano di Monitoraggio

L'attuale impostazione del Piano di Monitoraggio prevede una serie di indicatori finalizzati a descrivere le trasformazioni nel tempo del quadro ambientale entro cui la Variante generale si colloca (indicatori di contesto) e indicatori atti a valutare il livello di attuazione del Piano (efficienza) e il livello di raggiungimento dei suoi obiettivi (efficacia) (indicatori di attuazione).

Per quanto riguarda le modifiche nell'uso del suolo, è necessario riferire gli indicatori ad una periodicità annuale in modo da definire il livello di attuazione delle previsioni urbanistiche adottate dall'Amministrazione e, contestualmente, valutarne l'efficacia.

Il Piano di Monitoraggio, infatti, ha la duplice funzionalità di descrivere gli effetti ambientali determinati dall'attuazione delle previsioni e l'efficacia delle scelte adottate.

Inoltre è opportuno prevedere, a seguito dell'individuazione di misure di compensazione ambientale richieste nei paragrafi che seguono (es. miglioramento e implementazione della rete ecologica), un indicatore specifico finalizzato a valutarne l'attuazione.

Si richiede di integrare gli indicatori relativi alle problematiche legate al consumo di suolo facendo riferimento alle metodologie individuate dalla Regione Piemonte nel documento "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte" pubblicato all'indirizzo

<http://www.regione.piemonte.it/geopiemonte/dati/cartografia.htm>.

Tali indicatori dovranno essere applicati all'intero territorio comunale e i risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi, con cadenza annuale o al massimo biennale, alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio. Per la quantificazione del consumo di suolo in relazione alle diverse classi di capacità d'uso dei suoli si dovrà fare riferimento alla versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte in scala 1:50.000 (consultabile e scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli1_50/carta_suoli.htm).

In termini operativi, per quanto attiene alla misurazione del **consumo di suolo** e dei concomitanti processi di **frammentazione ambientale** e di **dispersione dell'urbanizzato**, si chiede di fare riferimento agli indicatori illustrati nelle tabelle di seguito riportate, per garantire un monitoraggio dei processi considerati, fondato su presupposti teorici univoci e su un approccio metodologico condiviso a tutti i livelli della pianificazione.

Inoltre, anche a prescindere dalla dimensione degli interventi previsti, si ritiene che l'applicazione di tali indici possa costituire l'opportunità per avviare un processo di monitoraggio riferito all'intero territorio comunale, che consenta di valutare, su una scala temporale di lungo periodo, gli effetti cumulativi di trasformazioni antropiche determinate dall'attuazione di strumenti urbanistici successivi.

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA	
CSU = (Su/Str)x100	Su = Superficie urbanizzata ¹ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento ² (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA	
CSI = (Si/Str)x100	Si = Superficie infrastrutturata ³ (ha)

¹ Porzione di territorio composta dalla superficie edificata e dalla relativa superficie di pertinenza. E' misurabile sommando la superficie edificata e la relativa superficie di pertinenza rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

² Porzione di territorio definita secondo criteri amministrativi, morfologici, geografici, altimetrici e tematici, rispetto alla quale viene impostato il calcolo degli indicatori sul consumo di suolo a seconda dell'ambito di interesse del monitoraggio.

³ Porzione di territorio, che si sviluppa al di fuori della superficie urbanizzata, ospitante il sedime di un'infrastruttura lineare di trasporto e la sua fascia di pertinenza o l'area di una piattaforma logistica o aeroportuale. E' misurabile sommando le superfici dei sedimi delle infrastrutture lineari di trasporto e delle relative fasce di pertinenza e delle superfici delle piattaforme logistiche o aeroportuali rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

	Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO AD ELEVATA POTENZIALITÀ PRODUTTIVA (CSP)⁴	
$CSP = (Sp/Str) \times 100$	<i>Sp = Superficie di suolo appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva (ha)</i> Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Rapporto tra la superficie di suolo (ha) appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva e la superficie territoriale di riferimento; moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare, all'interno di un dato territorio, l'area consumata da parte dell'espansione della superficie consumata complessiva a scapito di suoli ad elevata potenzialità produttiva Tale indice può essere applicato distintamente per le classi di capacità d'uso I, II o III (ottenendo gli indici CSP I, CSP II e CSP III) oppure sommando i valori di consumo delle tre classi ottenendo delle aggregazioni (CSPa = CSP I + CSP II) o un valore complessivo (CSPc = CSP I + CSP II + CSP III)

INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO	
$Dsp = [(Sud+Sur)/Su] \times 100$	Sud = Superficie urbanizzata discontinua ⁵ (m ²) Sur = Superficie urbanizzata rada ⁶ (m ²) Su = superficie urbanizzata totale (m ²)
Descrizione	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato

INDICE DI FRAMMENTAZIONE DA INFRASTRUTTURAZIONE (IFI)	
$IFI = Li/Str$	Li = Lunghezza dell'infrastruttura (decurtata dei tratti in tunnel e di viadotto) (m) Str = Superficie territoriale di riferimento (m ²)

⁴ Da utilizzare qualora vengano consumate porzioni di suolo di I, II o III classe.

⁵ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è compresa tra il 50% e il 30%. È riferita ad aree edificate dove la presenza di spazi vuoti o verdi è predominante e significativa.

⁶ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è inferiore al 30%. È riferita ad aree scarsamente edificate dove la presenza di spazi vuoti/verdi è predominante; gli edifici isolati e sparsi sul territorio sono contornati da attività agricole o da aree naturali.

Descrizione	-
Unità di misura	m/m ²
Commento	Consente di valutare la frammentazione derivante dall'infrastrutturazione; maggiore è il valore dell'indice maggiore è la frammentazione

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO REVERSIBILE (CSR)	
CSR = (Scr/Str)x100	Scr = Superficie consumata in modo reversibile (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie consumata in modo reversibile (somma delle superfici di cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) dato dal rapporto tra la superficie consumata in modo reversibile e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la l'area consumata in modo reversibile (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) all'interno di un dato territorio

Per quanto riguarda invece **le ricadute delle nuove previsioni sulla componente scenico-percettiva** per monitorare tali trasformazione può risultare utile l'individuazione di alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervistabilità, ...), sia di vulnerabilità visiva. Da tali punti dovrà essere possibile valutare le ricadute derivanti dall'attuazione del piano sul livello di organizzazione del paesaggio e quindi sulla sua qualità scenica.

A tale scopo il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati dai punti di osservazione individuati su apposita cartografia e tali rilievi dovranno essere ripetuti in tempi successivi, sulla base di un cronoprogramma definito, al fine di controllare, attraverso un confronto visivo, l'effettiva riconoscibilità dei luoghi.

Le misure adottate in merito al monitoraggio dovranno essere diffuse, anche attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune, insieme al piano approvato, al parere motivato e alla dichiarazione di sintesi.

Infine, si comunica la disponibilità dell'OTR a collaborare con l'Amministrazione comunale per approfondire le indicazioni sopra fornite e pervenire, con l'approvazione del nuovo strumento urbanistico, a un'esaustiva e completa definizione del piano di monitoraggio.

3.5 Relazione preliminare alla stesura della Dichiarazione di sintesi

(Relazione che descrive come il processo di VAS ha influito sulla formazione del piano)

Il Piano, una volta approvato dall'Autorità competente, ai sensi dell'art. 9 della Dir. 2001/42/CE e art. 17 del D.Lgs. 152/2006, dovrà essere pubblicato insieme alla Dichiarazione di Sintesi.

Il documento denominato "Relazione illustrativa di come il processo di VAS ha influito sulla formazione della variante e sintesi della procedura di VAS" dovrà essere aggiornato e integrato alla luce delle modifiche apportate a seguito delle considerazioni contenute nel presente Parere.

Si suggerisce infine di verificare che la versione definitiva espliciti sinteticamente:

- le modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano;
- come si è tenuto conto delle analisi di compatibilità ambientale contenute nel RA, degli esiti delle consultazioni e del parere motivato;

- le ragioni delle scelte di Piano alla luce delle possibili alternative individuate.

4. Analisi delle azioni di Piano e Valutazione degli effetti ambientali

Si riportano di seguito alcune considerazioni sulle diverse componenti ambientali che necessitano di maggiore approfondimento, in particolare rispetto agli impatti conseguenti all'attuazione delle previsioni di Piano ed alle relative misure di mitigazione/compensazione ambientale individuate.

4.1 Risorse idriche

L'unica previsione di Piano che potrebbe determinare direttamente o indirettamente effetti ambientali sul reticolo idrografico interessa il tracciato della nuova circonvallazione rispetto al "Naviletto di Saluggia" e a un altro canale artificiale derivante da questo. Pertanto è necessario specificare le misure di mitigazione e compensazione ambientale volte a limitare gli impatti sul reticolo idrografico superficiale (vd. par. 4.14 della presente relazione) le quali dovranno trovare riscontro nelle NTA al fine di garantirne l'effettiva attuazione.

Per quanto riguarda le superfici urbanizzate, in particolare le aree produttive, si valuta positivamente l'art. 63.02 delle NTA che prevede la separazione della rete fognaria dalla rete delle acque meteoriche e la realizzazione di un bacino di detenzione o stagno di ritenzione delle acque meteoriche in corrispondenza del punto di restituzione per consentire il trattamento delle acque di prima pioggia. Tuttavia è opportuno che la norma sia coerente con quanto previsto dal Regolamento 1/R del 20/02/2006 "Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e che lo stesso sia richiamato nella norma.

In merito alle acque sotterranee dai dati del Sistema Informativo Regionale Risorse Idriche risulta che parte del territorio comunale ricade nella classe di soggiacenza compresa tra 0 e 5 metri. A tal proposito, come previsto dalla Circolare 7/LAP, è stata definita e supportata da informazioni bibliografiche la Carta Geoidrologica che fornisce anche informazioni circa le caratteristiche idrogeologiche della falda idrica libera. Considerato che non sono previste indicazioni normative si richiede che nelle NTA vengano riportate le limitazioni costruttive dovute alla circolazione quasi epidermica delle acque sotterranee (limitazioni e/o accorgimenti di tipo geotecnico, limitazioni della massima profondità di scavo, possibilità o meno di realizzare opere in sotterraneo, le eventuali verifiche idrogeologiche da redigersi durante le fasi progettuali ecc.).

Inoltre il RA e le NTA (art. 63.05) prevedono prescrizioni per preservare la falda idrica profonda, in particolare soluzioni tecnologiche finalizzate al risparmio dell'acqua potabile e l'approvvigionamento idrico per usi industriali con indicazione della profondità massima di prelievo (40 m). A tal proposito si evidenzia che la l.r. 22/1996 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) e la D.D. n. 900 del 3/12/2102 (Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisioni dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7) normano la profondità massima per la perforazione dei pozzi ad uso industriale. L'Amministrazione comunale ha titolarità ai sensi dell'art. 57 della l.r. 44/2000 rispetto alla realizzazione dei pozzi ad uso domestico.

Per quanto riguarda la caratterizzazione del territorio comunale come area vulnerabile da prodotti fitosanitari e zona vulnerabile da nitrati, si prende atto degli approfondimenti svolti nel RA. Tuttavia non sono chiare le misure e le norme necessarie alla mitigazione dell'impatto da prodotti fitosanitari (D.C.R. 17 giugno 2003 n. 287-20269) e rispetto alla presenza di zone vulnerabili da nitrati (ZVN – regolamenti 9/R/2002 e 12/R/2007 e PTA). Dalle analisi relative all'interferenza con i corpi idrici sotterranei, in riferimento all'eventuale gestione colturale cui l'area oggetto di intervento sarà destinata, la vulnerabilità della falda acquifera superficiale e la capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee, sarà possibile desumere la classe di gestione agricola (così come previsto, ad esempio, dal regolamento 15/R/2006, allegato B) e applicare le disposizioni previste.

Per quanto riguarda la presenza sul territorio comunale di allevamenti zootecnici e alla previsione ATA3 relativa al recupero di una cava dismessa con destinazione agrituristica e eventuale attività di maneggio, è necessario che le NTA prevedano idonee misure per il trattamento e smaltimento dei reflui zootecnici, in conformità con quanto previsto dal Regolamento n. 10/R 2007 e s.m.i. del 29.10.2007 - Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).

Considerato che nell'area "Cascina Allegria" sono presenti laghi di cava in parte destinati a pesca sportiva e itticoltura, è necessario specificare nelle NTA la tipologia di allevamenti ittici consentiti, in particolare rispetto alle finalità degli stessi (impianti di acquacoltura, impianti ittiogenici per il ripopolamento etc...) e inserire il riferimento alla L.R. 37/2006 - Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca. In particolare, in caso si tratti di allevamenti ittici destinati ad acquacoltura, è necessario fare riferimento al Regolamento 1/R del 10 Gennaio 2012 - Nuove disposizioni attuative dell' articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca). Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6/R – che prevede all'art. 20 del Titolo VI le disposizioni relative all'attività di acquacoltura.

Infine si evidenzia che rispetto alla presenza di un impianto di depurazione sul territorio comunale dovrà essere assicurata la fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata a tali impianti secondo quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 31 del Piano di Tutela delle Acque vigente, che dovranno anche essere richiamati all'art. 63 delle NTA.

4.2 Suolo

Per quanto riguarda le nuove trasformazioni urbanistiche le previsioni di Piano sono limitate all'individuazione di una **nuova area artigianale (AIA1)** in adiacenza ad altre già esistenti e all'individuazione **del tracciato della nuova circonvallazione**.

Relativamente all'area AIA1, è necessario verificarne l'effettiva esigenza in considerazione sia di reali manifestazioni d'interesse da parte di soggetti pubblici o privati sia della presenza di aree previste dallo strumento urbanistico vigente e non ancora attuate. Inoltre è opportuno procedere ad una verifica delle attività già insediate sul territorio comunale al fine di definire ambiti attualmente dismessi e potenzialmente recuperabili in modo tale che l'eventuale esigenza di nuovi insediamenti produttivi sfrutti l'edificato esistente, riducendo l'ulteriore consumo di suolo, risorsa non rinnovabile.

In merito alla previsione del nuovo tracciato della circonvallazione, pur tenendo conto del miglioramento della situazione del traffico attualmente congestionato all'interno del centro abitato, si evidenziano le criticità legate al consumo di suolo e all'attivazione di processi di frammentazione del territorio comunale già in parte compromessa dall'attuale sistema infrastrutturale viario e ferroviario. Pertanto, qualora la previsione fosse confermata, già in questa fase è necessario definire misure mitigative e compensative finalizzate all'implementazione e miglioramento della rete ecologica (vd. par. 4.14 della presente relazione) e al recupero di aree impermeabilizzate dismesse o in fase di dismissione per una superficie pari a quella trasformata.

4.3 Biodiversità

Il territorio di Saluggia può essere suddiviso nella zona perifluviale della Dora Baltea caratterizzata da formazioni arboreo-arbustive tipiche delle fasce fluviali e nella zona di terrazzo fluviale caratterizzato principalmente da aree destinate all'agricoltura intensiva in cui gli unici elementi naturali sono rappresentati dalla vegetazione arboreo-arbustiva sviluppata lungo la rete di canali artificiali e naturali. Tali formazioni, con sviluppo prevalentemente lineare, seppure degradate a causa dell'attività antropica, rappresentano importanti corridoi ecologici in un territorio fortemente condizionato da agricoltura intensiva. Ad eccezione dei complessi industriali localizzati in area perifluviale, le aree urbanizzate, sulle quali sono incentrate le previsioni della Variante, sono localizzate sul terrazzo fluviale.

Visto quanto sopra riportato, i principali effetti sulla biodiversità determinati dalla Variante, pur essendo piuttosto limitati, si concentrano sulle formazioni arboreo-arbustive lineari che si sviluppano lungo la rete dei canali, in particolare lungo il “Naviletto di Saluggia” e un altro canale artificiale derivante da questo direttamente interessati dal tracciato della nuova circoscrizione. A tal proposito si evidenzia la necessità di individuare misure di compensazione finalizzate principalmente all’implementazione e al miglioramento della rete ecologica attraverso l’individuazione di nuovi corridoi ecologici e di aree da destinare a rinaturalizzazione al fine di migliorare l’attuale situazione e favorire gli spostamenti della fauna sul territorio comunale.

Inoltre, considerata la scelta dell’Amministrazione di individuare **una nuova area artigianale (AIA1)** su cui andare a ricollocare le attività artigianali attualmente localizzate in ambiti impropri, e tenuto conto della vocazione risicola dell’area vasta, della presenza di aree umide e fontanili sul territorio comunale e del SIC IT1110050 “Mulino Vecchio” e del SIC/ZPS IT1120013 “Isolotto del Ritano”, in merito agli aspetti faunistici, è presumibile la presenza di numerose specie di uccelli, sia migratorie che stanziali. A tal proposito si evidenzia che la prima causa di mortalità dell’avifauna è dovuta all’impatto della stessa contro le vetrine trasparenti in quanto gli uccelli non sono in grado di percepire le superfici vetrate come ostacolo. Inoltre in fase di attuazione delle previsioni può verificarsi la produzione e diffusione di polveri e rumori, che possono disturbare eventuali siti di nidificazione ubicati nell’area d’intervento o nelle zone ad essa limitrofe.

Pertanto dovranno essere adottate misure di mitigazione previste nel punto 4.14.

Considerato che:

- in data 03/02/2010 la Provincia di Vercelli e la Regione Piemonte hanno sottoscritto l’Accordo di Programma per il finanziamento di interventi nell’ambito del progetto di riqualificazione di luoghi delle reti ecologiche e interventi ambientali in attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta in data 05/06/2006;
- a seguito di tale accordo è stato istituito il Tavolo tecnico Biodiversità della Pianura Vercellese, al fine di promuovere attività di collaborazione di interesse comune nel campo della salvaguardia delle risorse naturali, della conservazione della diversità ambientale e della tutela dell’integrità degli ecosistemi e dei territori fluviali anche attraverso l’individuazione di una strategia comune per la realizzazione, la gestione, la manutenzione e il monitoraggio della rete ecologica locale concentrata nell’area individuata dall’ambito n. 24 “Pianura Vercellese” del PPR, comprendente il Comune di Saluggia;

risulta necessario, in coordinamento con la Provincia, individuare azioni volte a realizzare la rete ecologica e, più in generale, ad incrementare la biodiversità sul territorio in esame. Tali azioni dovranno essere portate avanti attraverso l’attivazione di un processo partecipativo che preveda momenti di sensibilizzazione, informazione e divulgazione sia dei soggetti istituzionali (amministrazioni, associazioni di categoria, enti parco, consorzi irrigui e di bonifica, enti locali, associazioni ambientaliste, associazioni culturali ecc.) che dei privati cittadini sull’importanza del concetto di rete ecologica e di biodiversità, individuando azioni concrete per la loro realizzazione.

4.4 Rete Natura 2000

Il territorio del Comune di Saluggia è interessato dalle Riserve naturali a gestione regionale “Mulino vecchio” e “Isolotto del Ritano”, localizzate lungo il corso del fiume Dora Baltea, così come ridefinite dalla l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”; le suddette Riserve naturali sono anche individuate rispettivamente come SIC IT1110050 “Mulino vecchio” e SIC/ZPS IT1120013 “Isolotto del Ritano”, nell’ambito della Rete Natura 2000.

Il territorio comunale è inoltre interessato dall’Area contigua della Fascia fluviale del Po – tratto torinese, istituita ai sensi dell’art. 6 della citata l.r. 19/2009. Come stabilito all’art. 26 della stessa legge regionale, è fatto salvo il Piano d’Area vigente, che continua ad esplicitare i suoi effetti anche nelle Aree contigue.

Dall’analisi del RA risulta che le nuove infrastrutture ed i nuovi insediamenti residenziali e

produttivi previsti sono localizzati all'esterno delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000; in particolare il tracciato della nuova circonvallazione non intercetta le suddette aree. Nel Capitolo 10 del RA è dichiarato che la Variante generale non contiene previsioni che abbiano incidenza sui SIC presenti.

Nelle Norme di attuazione (art. 25) è specificato che nelle Aree protette e nelle Aree contigue si applicano le disposizioni del Piano d'Area del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po.

Si segnala che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 54-7409 di 7 aprile 2014, ha approvato le "Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte", in applicazione dell'art. 40 della l.r. 19/2009.

Le Misure di conservazione sono costituite da una serie di disposizioni, articolate in buone pratiche, obblighi e divieti di carattere generale, efficaci per tutti i siti della Rete Natura 2000, unitamente a disposizioni specifiche relative a gruppi di habitat costituenti tipologie ambientali prevalenti presenti in ciascun sito.

Sarebbe pertanto opportuno integrare l'art. 69.04 delle NTA richiamando le suddette Misure di conservazione, le quali prevedono, fra l'altro, i casi di esclusione dalla procedura di Valutazione d'Incidenza per alcune tipologie di intervento.

Tenuto conto della localizzazione delle previsioni della Variante generale in oggetto, si ritiene che essa possa ritenersi compatibile con i vincoli relativi alle aree protette regionali e con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico-ambientali dei Siti Rete Natura 2000, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 19/2009.

4.5 Rifiuti

Il RA non approfondisce la tematica rifiuti; a tal proposito si evidenzia che in base a quanto riportato nella banca dati regionale sulla raccolta dei rifiuti per il 2013, per il comune di Saluggia la raccolta differenziata risulta pari al 55,8% al di sotto di quanto previsto dall'art. 205 del D.lgs. 152/2006 il quale stabilisce che, al 31 dicembre 2012, avrebbe dovuto essere assicurata in ogni Ambito Territoriale Ottimale una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 65%, e dall'art. 13 della L.R. 24/02 che prevede che tale percentuale debba essere raggiunta presso ciascun Comune. Considerate le previsioni di Piano è necessario, al fine di migliorare i livelli di raccolta differenziata, è necessario valutare l'incremento della produzione di rifiuti urbani e adeguare il sistema integrato di raccolta differenziata al fine di renderlo idoneo sia a soddisfare le nuove esigenze delle utenze servite, sia ad ottemperare agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia di gestione rifiuti, nonché dagli atti di programmazione regionale (D.G.R. 1 marzo 2010 n. 32-13426) e provinciale.

Inoltre, considerata la previsione di completamento e rafforzamento delle attività produttive esistenti e di nuove aree produttivo-artigianali, è prevedibile un incremento di produzione di rifiuti speciali (così come definiti dal c. 3, art. 184 del D.lgs 152/2006). Si sottolinea, pertanto, che la gestione di questa tipologia di rifiuti deve fare riferimento alle normative nazionali e regionali vigenti, in particolare al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti speciali da attività produttive, commerciali e di servizi.

4.6 Aree produttive

Seppure sul territorio comunale non risultino aziende a rischio ai sensi dei D.Lgs. 334/99 e 238/2005, considerata la previsione di nuove aree produttivo-artigianali, al fine di considerare in modo adeguato il rischio per la salute delle persone, è necessario che l'Amministrazione comunale valuti l'inserimento di una norma a tutela della compatibilità tra le nuove attività produttive e le vulnerabilità esistenti sul territorio. A tal proposito si ricorda che in data 26 luglio 2010 è stata approvata la DGR n. 17-377 "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale", alla quale si deve fare riferimento nella pianificazione urbanistica.

4.7 Nucleare

Si premette che la politica che negli ultimi 10 anni la Regione Piemonte ha perseguito in relazione alla problematica connessa alla gestione del parco nucleare piemontese -

riportata nei vari provvedimenti assunti dalla Giunta Regionale nell'ambito dei procedimenti statali o nell'ambito di ordinanze di carattere emergenziale – prevede che i siti attualmente sede di impianti nucleari non sono idonei come sede di deposito di stoccaggio definitivo e pertanto l'obiettivo finale delle attività di messa in sicurezza e disattivazione è il rilascio dei siti privo di qualsiasi vincolo radiologico (prato verde).

In particolare la non idoneità del sito di Saluggia trova conferma dall'applicazione dei criteri di esclusione dettati nella Guida Tecnica n. 29 dell'Ispra "Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività".

Coerentemente con tali obiettivi, la Regione ha condiviso la realizzazione sui siti di azioni e di infrastrutture temporanee, per incrementare la sicurezza, in attesa della realizzazione del deposito nazionale e del conseguente raggiungimento del "prato verde".

Una delle problematiche che negli ultimi anni ha caratterizzato i procedimenti autorizzativi inerenti le attività di messa in sicurezza e disattivazione dell'impianto Eurex – Sogin (ex Enea) è stato rappresentato dal fatto che il PRGC vigente non consente nuove costruzioni nell'area in cui insiste tale impianto (scheda di prescrizione normativa relativa al SUE 15 - ambito all'interno del quale rientra il sito in oggetto), ma al massimo l'ampliamento e la sopraelevazione dell'esistente.

Infatti tutte le opere realizzate negli ultimi anni presso l'impianto Eurex sono state oggetto o di Ordinanza del Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari (es. tutte le opere connesse all'impianto di cementazione dei rifiuti liquidi radioattivi CEMEX) che autorizzano la costruzione in deroga al permesso di costruire o di procedure "speciali" (es. procedura ex DPR 383/1994 per autorizzare la costruzione del CEMEX).

Ciò premesso, con riferimento a quanto previsto nella "Scheda di prescrizione normativa specifica del luogo o territorio di trasformazione" relativa all'area denominata "Eurex" la prescrizione che "nessun permesso o autorizzazione relativa a fabbricati o impianti potrà essere rilasciata dal Comune prima della individuazione governativa del sito unico nazionale di stoccaggio delle scorie nucleari" non può trovare d'accordo questa Amministrazione, poiché non è coerente con la politica perseguita in relazione alla disattivazione e messa in sicurezza degli impianti del ciclo del nucleare.

Si ritiene che lo strumento urbanistico, in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale superiori ("Piano d'Area del Sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po – Tratto Torinese – Area Stralcio del Fiume Dora Baltea" e Deliberazione del Segretario generale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 75/2001) debba consentire la realizzazione di azioni e di infrastrutture temporanee, finalizzate ad incrementare la sicurezza e funzionali alla disattivazione degli impianti che dovrà avere come obiettivo finale il rilascio del sito privo di vincoli radiologici (prato verde).

A tal fine si ritiene che nelle norme di piano debba essere richiamata esplicitamente la normativa di riferimento, che, allo stato attuale, fa riferimento al D.lgs 230/95, alla Legge 1860/1962 e all'articolo 24 della Legge 27/2012.

Al proposito si rileva altresì che la Legge regionale 5/2010 "Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti" stabilisce che la Regione esprima il parere nell'ambito dei procedimenti di competenza statale - così come previsto nelle norme sopra citate -, sulla base delle risultanze dell'istruttoria a cui partecipano, come componenti del Tavolo Tecnico nucleare, anche gli Enti locali interessati.

Sempre in relazione alla medesima scheda, con riferimento agli "Obiettivi urbanistici generali" considerato che il piano Globale di disattivazione dell'impianto Eurex, allegato all'istanza di disattivazione presentata dalla Sogin in data 19 dicembre 2014, ipotizza " (...) l'inizio del conferimento dei manufatti al Deposito Nazionale a partire dal 2014, mentre il completamento del condizionamento dei rifiuti pregressi e da decommissioning è previsto entro il 2030 (...)" appare prematuro stabilire fin d'ora la destinazione finale "a parco tematico", in considerazione delle incognite che permangono in ordine ai tempi di disponibilità del Deposito Nazionale e, conseguentemente, dell'effettivo rilascio del sito

privo da ogni vincolo radiologico.

Si reputa al riguardo che, fermo restando l'obiettivo del "prato verde", un'ipotesi concreta sul recupero/ripristino potrà essere meglio definita quando si concretizzerà la certezza dell'effettivo rilascio del sito privo da ogni vincolo radiologico ed il contesto di riferimento in cui inserire il "progetto" di recupero/ripristino sarà compiutamente definito.

Con riferimento alla "Scheda di prescrizione normativa specifica del luogo o territorio di trasformazione" relativa all'area denominata "Polo tecnologico Sorin", si evidenzia che in tale polo oltre allo svolgimento di "attività di produzioni di valvole mitraliche e stimolatori cardiaci e tecnologie medicali" è presente la Sorin Site Management che è autorizzata, con Decreto Interministeriale 12 dicembre 2007 all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti per l'esercizio di un impianto per l'impiego di radioisotopi, con annesso deposito di rifiuti radioattivi.

Si ritiene infine che nelle norme di piano anche in relazione al Deposito Avogadro debba essere richiamata esplicitamente la normativa inerente lo svolgimento delle attività di disattivazione, che, allo stato attuale, fa riferimento al D.lgs 230/95, alla Legge 1860/1962 e all'articolo 24 della Legge 27/2012.

4.8 Elettromagnetismo

Considerata la presenza sul territorio comunale di elettrodotti e preso atto di quanto riportato all'art. 62 delle NTA, si ricorda che come previsto dal DM 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" e dall'art. 6 comma 1 del DPCM 8/7/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti", è competenza del proprietario/gestore dell'impianto/linea determinare e comunicare al Comune i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto.

Per fascia di rispetto si intende, ai sensi del punto 4 dell'allegato al citato DM, lo spazio (volume) circostante un elettrodotto (o altra sorgente a 50 Hz), che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da un'induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità (3 μ T) come definito dall'art. 4 DPCM 8/7/2003 sulle basse frequenze. All'interno di tale spazio non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore (art. 4, c. 1, lett. h della l. 36/2001).

Al fine di semplificare la gestione territoriale, il DM 29 maggio 2008 prevede che per l'individuazione grafica dei campi elettromagnetici si proceda al calcolo della distanza di prima approssimazione (DPA), ossia la proiezione al suolo della fascia di rispetto. L'estensione della DPA, rispetto alla proiezione del centro linea, è comunicata al Comune che la recepisce sulle cartografie di Piano. Nel caso in cui dal calcolo delle DPA emergessero situazioni di non rispetto delle stesse, il DM consente al Comune di richiedere al proprietario/gestore dell'impianto/linea, il calcolo delle fasce di rispetto lungo le necessarie sezioni della linea al fine di consentirne una corretta valutazione del rispetto dei limiti.

In casi complessi (punto 5.1.4 dell'allegato tecnico al DM 29 maggio 2008: parallelismi, incroci, deviazioni, ...) non è più sufficiente fornire la DPA. In tal caso il proprietario/gestore della linea/impianto provvederà ad effettuare il calcolo delle aree di prima approssimazione, che hanno la stessa valenza delle DPA.

Considerato quanto sopra:

- nel caso di nuovi insediamenti (ambienti abitativi, aree gioco per l'infanzia, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore) in prossimità delle linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, si farà riferimento, per l'induzione magnetica, all'obiettivo di qualità di

- 3 μT (vedere art. 4 del citato DPCM 8.7.2003). Se le aree previste per i nuovi insediamenti dal Piano dovessero risultare interne alle DPA (o, nei casi complessi, alle aree di prima approssimazione), il Comune può richiedere al gestore/proprietario della linea/impianto il calcolo della fascia di rispetto. All'interno di tali fasce non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore (art. 4, c.1, lett. h, l. 36/2001);
- nel caso di abitazioni già esistenti in prossimità di una linea o un impianto, si farà riferimento, per l'induzione magnetica, al valore di attenzione di 10 μT (vedere art. 3 del citato DPCM 8.7.2003).

In ultimo, al fine di applicare alla pianificazione urbanistica tutte le misure di mitigazione dei campi elettromagnetici che siano compatibili con il principio della "prudent avoidance", l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda di ridurre ad un valore di campo magnetico ricompreso tra 3 e 0,5 μT l'esposizione dei ricettori come previsto dalla D.G.R. 19 marzo 2007 n.19-5515 – Espressione del Parere regionale sul Piano di Sviluppo 2006 della Rete di Trasmissione Nazionale di Terna S.p.A.. A tal fine si consiglia di riportare nella cartografia di Piano, sulla scorta dei dati forniti dal gestore, una "Fascia di Attenzione" ai lati dell'elettrodotto che indichi il campo magnetico pari a 0,5 μT .

In particolare i suddetti approfondimenti le integrazioni normative si rendono necessari in quanto **la previsione relativa all'area AIA1 rientra nella fascia di rispetto da elettrodotto** e, pertanto, è opportuno verificare tale criticità e valutare la coerenza della previsione rispetto ai vincoli generati dalla presenza dell'elettrodotto.

Per quanto riguarda gli impianti ad alta frequenza si evidenzia che l'art. 64 delle NTA prevede che per le stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, gli Impianti fissi per la telefonia mobile e gli impianti fissi per la radiodiffusione, fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, devono garantire il rispetto dei limiti di esposizione dettati dal DM 381/98. A tal proposito si evidenzia che il citato DM è stato in parte abrogato con l'entrata in vigore del DPCM 08/07/2003, pertanto la norma deve essere rivista alla luce delle normative vigenti in materia.

In particolare, al fine di disciplinare la localizzazione degli impianti radioelettrici, il Comune provvede a redigere il Regolamento Comunale secondo quanto disposto dalla L.R. 19/2004 e dall'Allegato della D.G.R. 16/757 del 5/9/2005, rispettando, tra l'altro, la sua coerenza con altri piani sovraordinati e non, con cui detto regolamento potrebbero interferire. In ogni caso si dovrà rispettare il DPCM 8/7/2003 che definisce, nelle Tabelle 1-2-3 dell'Allegato B, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità espressi in $[\text{V}/\text{m}]$, $[\text{A}/\text{m}]$ e $[\text{W}/\text{m}]$. Le NTA devono fare riferimento al suddetto Regolamento Comunale in cui sono riportate le informazioni inerenti tali impianti.

4.9 Requisiti energetici degli edifici e risparmio energetico

Nella fase di specificazione è stata evidenziata la necessità di inserire indicazioni negli strumenti di Piano circa il contenimento energetico degli edifici. Dalla documentazione fornita, in particolare all'art. 46.10 delle NTA, emerge un generico riferimento alla necessità di prevedere soluzioni tecnologiche finalizzate all'uso di fonti energetiche rinnovabili ed al risparmio energetico nell'ambito dei progetti dei SUE.

Pertanto, si ribadisce la necessità che le previsioni e le relative norme comprendano indicazioni e disposizioni adeguate ad implementare gli aspetti impiantistici e le soluzioni costruttive capaci di favorire le prestazioni dei nuovi edifici con particolare riferimento a quanto disciplinato dalla legge regionale 13 del 28 maggio 2007 recante "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia" e alle successive disposizioni attuative approvate con D.G.R. n. 43-11965 del 4 agosto 2009.

4.10 Bonifiche

Considerata la scelta dell'Amministrazione relativa al recupero di aree artigianali dismesse

o esistenti ma collocate in contesti urbani non adeguati e per le quali si propone la ricollocazione in ambiti idonei, si ricorda che l'art. 6 della L.R. 42/2000 prevede la necessità di verificare lo stato qualitativo delle aree dismesse. Il recupero di tali aree risulta vincolato all'eventuale bonifica. In fase di dismissione di attività produttive preesistenti sarà quindi necessario valutare la presenza di evidenze di contaminazione delle matrici ambientali secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 242 del D.lgs. 152/2006). Si richiede quindi di integrare le NTA con la normativa sopra citata.

4.11 Viabilità

In merito alla previsione del **nuovo tracciato della circonvallazione**, pur tenendo conto del miglioramento della situazione del traffico attualmente congestionato all'interno del centro abitato, oltre alle considerazioni espresso nel par. 4.2 della presente relazione, è necessario evidenziare l'incoerenza tra il tracciato proposto dalla Variante e quello previsto dal PTCP.

4.12 Territorio rurale, suolo, attività agricole, fauna selvatica.

Il territorio comunale di Saluggia ha un'estensione totale di circa 3.159 ettari e si trova a Ovest-Sud-Ovest di Vercelli, in sinistra idrografica rispetto al Dora Baltea: presenta una morfologia pianeggiante spezzata dai terrazzi fluviali della Dora ed è coltivato essenzialmente a mais, frumento e fagioli (coltura quest'ultima di particolare pregio). Le superfici esterne all'abitato, sono attualmente per la quasi totalità destinate ad uso agricolo, e sono localizzate in un contesto che non presenta fenomeni di abbandono o di marginalità, ma al contrario risulta essere attivo e vitale.

Tra le previsioni di trasformazione individuate dalla Variante del PRGC proposta quelle che destano maggiore perplessità circa le possibili ricadute sul comparto agricolo si segnalano:

1) spostare su una viabilità tangenziale esterna il traffico veicolare interno all'abitato di Saluggia;

2) dotare il territorio di un'area di localizzazione industriale ed artigianale PIP con la finalità di favorire la rilocalizzazione di attività artigianali e produttive inserite nel contesto urbano e di insediare nuove attività non collegate con il comparto Sorin.

Dai dati forniti dal Rapporto Ambientale (RA), si evince che Complessivamente la Variante di Piano prevede un aumento dell'estensione del territorio urbanizzato/infrastrutturato pari a 12 ha (+6,25%), pertanto superiore a quanto previsto dall'art. 31 del nuovo P.T.R.

Pare opportuno sottolineare che il consumo di suolo libero, soprattutto se interessa suoli ad elevata capacità d'uso, è un impatto irreversibile e non mitigabile, che produce i suoi effetti, oltre che sull'attività agricola, soprattutto sulla risorsa ambientale suolo.

La fertilità di un suolo è infatti il frutto di un complesso processo di formazione che necessita di periodi di tempo medio-lunghi e, una volta alterata, non può essere ripristinata in tempi utili ai fini delle esigenze economiche e civili della società umana.

In Piemonte nel 1991 il suolo disponibile all'uso agricolo rientrante nelle prime tre classi di capacità d'uso era pari a circa 770.000 ettari, ma di questi solo il 13% risulta non avere alcuna limitazione all'utilizzo agricolo, anche in quanto avente giacitura pianeggiante. Nel periodo compreso tra il 1991 e il 2005 sono stati consumati oltre 14.000 ettari di suolo fertile. Il suolo fertile pianeggiante è una risorsa limitata e preziosa che deve essere oggetto di un'attenta pianificazione.

L'ingente consumo di suolo avvenuto nei decenni passati e continuato in maniera sempre più aggressiva negli ultimi anni ha creato una sensibilità e un'attenzione crescente nei confronti della necessità di porre un freno al consumo e all'impermeabilizzazione del suolo. Tale consapevolezza, che attraversa fortemente anche il territorio piemontese ai diversi livelli, deve però tradursi in atti concreti volti alla conservazione di questa risorsa ambientale fondamentale e alla valorizzazione del suo

utilizzo primario, soprattutto nei contesti in cui i terreni sono particolarmente fertili e in cui si localizzano produzioni agricole ed agroalimentari di pregio.

Il nuovo PTR (approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011), oltre a porsi come obiettivo strategico la limitazione del consumo di suolo (art. 31), tutela i territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura (artt. 24-26), in particolare se ricadenti nella prima e nella seconda classe di capacità d'uso dei suoli.

Per quanto riguarda il **consumo di suolo** in relazione alla sua capacità d'uso ed alla presenza di aree agricole servite da infrastrutture irrigue gestite da consorzi irrigui di I e di II grado, al fine di valutare l'incidenza delle previsioni urbanistiche indicate nella Variante al PRGC proposta, la Direzione Agricoltura ha confrontato le previsioni di piano con le informazioni relative alla capacità d'uso dei suoli (versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte in scala 1:50.000, consultabile e scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina

http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli1_50/carta_suoli.htm)

ed alle infrastrutture ed aree irrigue (consultabili e scaricabili dal sito web della Regione Piemonte alla pagina http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/sibi_web/).

A seguito di tali analisi, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla componente "suolo", emerge che il territorio del Comune di Saluggia è caratterizzato dalla presenza di suoli che rientrano in prima, seconda e terza classe di capacità d'uso dei suoli. Dall'esame delle informazioni contenute nel Sistema Informativo della Bonifica ed Irrigazione, il territorio comunale di Saluggia risulta essere servito da infrastrutture irrigue consortili gestite dalla Coutenza Canali Cavour, Via Negroni 7 – 28100 – Novara e dall'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, via Duomo 2 – 13100 – Vercelli.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte relativamente al consumo di suolo agricolo, si osserva che le trasformazioni previste non ottemperano ai limiti previsti dall'art. 31 del PTR e si ravvisa la possibilità di un ulteriore frazionamento delle aree agricole.

Pertanto si richiede di **valutare la riduzione delle trasformazioni previste** ed, in particolare, si ritengono particolarmente critici gli interventi di seguito elencati:

- Area Produttiva AIA1, in quanto esterna all'abitato e ubicata su aree agricole irrigue con suoli di III° classe di capacità d'uso. In particolare per tale area si ritiene necessario che ne venga verificata l'effettiva esigenza in considerazione di reali manifestazioni d'interesse da parte di soggetti pubblici o privati. Si dovrà verificarne l'esigenza anche alla luce della presenza di aree previste dallo strumento urbanistico vigente e non ancora attuate come le adiacenti aree APT2 e APT3 che non sono ancora pienamente sfruttate. Sulla base di quanto dichiarato dall'Amministrazione proponente durante l'incontro tenutosi in data 24/02/2015 presso gli uffici regionali di C.so Bolzano 44 si richiede venga confermata la destinazione d'uso agricola dei terreni (ad oggi non edificati) che si trovano di fronte alle aree APT2 e APT3 sul lato opposto della Provinciale SP3 "Saluggia-Gattinara". Infine si ritiene opportuno procedere ad una verifica delle attività già insediate sul territorio comunale al fine di definire ambiti attualmente dismessi e potenzialmente recuperabili, in modo tale che l'eventuale esigenza di nuovi insediamenti produttivi sfrutti l'edificato esistente, riducendo l'ulteriore consumo di suolo, risorsa non rinnovabile.

- Relativamente alla previsione del **nuovo tracciato di circonvallazione**, pur considerando l'oggettiva necessità di migliorare la viabilità all'interno del centro abitato, si segnalano evidenti criticità legate al consumo di suolo ed alla frammentazione del territorio agricolo già in parte pesantemente condizionata dall'esistente sistema infrastrutturale viario e ferroviario. Considerata questa una fase ancora previsionale, si richiede venga attentamente verificata l'inesistenza di eventuali alternative del tracciato (in particolare nel tratto compreso tra C.na Primavera e le aree industriali APT2 e APT3), ed una maggiore definizione delle misure di mitigazione e compensazione.

4.13 Territorio e Paesaggio

Il territorio del Comune di Saluggia si sviluppa in un paesaggio prevalentemente pianeggiante che dal corso del fiume Dora Baltea si estende alla pianura vercellese.

I due nuclei abitati principali sono costituiti dal capoluogo Saluggia e dall'abitato di

Sant'Antonino insieme alla frazione Mariette. La piana fluviale è interessata dalla presenza dell'insediamento industriale Sorin e dai depositi nucleari Avogadro e Eurex.

Il territorio comunale è localizzato nell'Ambito di Integrazione Territoriale n. 17 "Vercelli" del PTR e negli Ambiti di paesaggio n. 24 "Pianura vercellese" e n. 29 "Chivassese" del PPR; con DCR n. 240-8812 del 24.02.2009 è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Vercelli (PTCP).

Piano territoriale regionale

Si evidenzia che la **Lr 56/1977**, come modificata dalla Lr 3/2013 e dalla Lr 17/2013, precisa all'**art. 8, comma 4**, che le **direttive** contenute nei piani territoriali e paesaggistici e nei progetti territoriali operativi "*esigono attuazione nella pianificazione provinciale, della città metropolitana e comunale*", rafforzando, con una norma di legge, la valenza della "direttiva" definita all' art. 3 delle NdA del Ptr.

L'intera normativa del Piano territoriale regionale deve essere quindi rispettata nella sua totalità, con una particolare attenzione agli articoli delle NdA che demandano compiti specifici alla pianificazione locale.

Si sottolinea, inoltre, come tutte le previsioni del Ptr vadano nella direzione di **limitare il consumo di suolo**, tema che costituisce uno dei nodi fondamentali in materia di politiche territoriali, come indicato all'articolo 31 delle NdA "Contenimento del consumo di suolo".

In attuazione della direttiva di cui al comma 7 dell'art. 31, la Regione ha avviato nel 2009 un progetto finalizzato a definire un metodo per la valutazione e il monitoraggio del consumo di suolo, applicato all'intero territorio piemontese; i risultati di tali analisi sono riportati nel volume "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte" (riferimento web: <http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/documentazione/pianificazione/consumoSuolo.pdf>).

Piano paesaggistico regionale

Nel merito del Ppr, si evidenzia che esso contiene, oltre che direttive e indirizzi, norme prescrittive che, secondo quanto definito dall'art. 3 delle NdA del piano stesso, nonché dall'art. 8bis della Lr 56/1977, costituiscono disposizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina locale e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

Le prescrizioni del Piano paesaggistico regionale sono sottoposte alle misure di salvaguardia previste dall'articolo 143, comma 9, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e pertanto a far data dalla sua adozione non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso, interventi in contrasto con le prescrizioni degli **articoli 13, 14, 16, 18, 26, 33**, in esso contenute.

La restante disciplina del Ppr (definita dalle direttive e indirizzi presenti all'interno delle NdA, nonché dagli altri elaborati del Piano), ancorché per il momento non vigente, costituisce importante riferimento per l'individuazione delle emergenze paesaggistiche ed ambientali presenti sul territorio e delle azioni di tutela da porre in atto.

A tal fine, merita particolare attenzione la Tavola P4 Componenti paesaggistiche, che costituisce l'elaborato di riferimento per l'attuazione del Piano nella fase di adeguamento della pianificazione provinciale, locale e settoriale. La Tavola P4 rappresenta l'insieme delle principali componenti del paesaggio suddivise negli aspetti naturalistico-ambientali, storico-culturali, percettivo-identitari e morfologico-insediativi. Ogni componente rappresentata è connessa all'elaborato "Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio", nel quale viene descritta puntualmente, e a ciascuna di esse è associata una specifica disciplina, dettagliata nelle Norme di attuazione, finalizzata ad assicurare la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio regionale.

Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Vercelli

Il piano provinciale fissa criteri localizzativi per le reti infrastrutturali, i servizi e gli impianti produttivi di interesse provinciale, nonché criteri e indirizzi da osservare nella formazione dei piani.

Al fine di limitare il consumo di suolo ed evitare fenomeni di frammentazione ambientale, come evidenziato nei paragrafi precedenti e nei contributi dell'ARPA Piemonte e della Provincia di Vercelli, per quanto riguarda le previsioni di Piano relative alla nuova area artigianale (AIA1) e alla nuova circonvallazione, si ritengono necessarie verifiche di coerenza e approfondimenti analitici per valutare con maggior dettaglio gli effetti e le ricadute ambientali.

4.14 Interventi di mitigazione e compensazione ambientale

Il cap. 8 del RA per ciascuna criticità ambientale rilevata definisce specifiche misure di mitigazione/compensazione ambientale.

Per quanto riguarda le misure di compensazione si evidenzia che le stesse non si configurano come tali in quanto trattasi per lo più di interventi di individuazione di terreni agricoli di salvaguardia dell'edificato, creazione di viali alberati, realizzazione di aree a verde pubblico, obbligo di soddisfare indici minimi di densità arborea ed arbustiva per interventi di nuova edificazione. La creazione di una fascia di terreni agricoli di salvaguardia dell'edificato, in particolare, non può essere considerata come compensazione ambientale in quanto tale misura non consente di compensare gli impatti non mitigabili dovuti al consumo di suolo o alla riduzione di biodiversità. Analogamente la definizione della profondità massima di prelievo delle acque per usi industriali al fine di preservare la falda idrica profonda a fronte dell'aumento dei prelievi idrici per uso potabile e per uso industriale si configura come adempimento di legge (l.r. 22/1996) e non come compensazione ambientale.

Risulta infatti necessario sottolineare che le compensazioni ambientali dovrebbero essere intese come interventi di recupero a verde di aree impermeabilizzate, già compromesse dall'urbanizzazione e dismesse o in fase di dismissione, aventi una superficie comparabile con quella per cui si prevede la trasformazione.

Pertanto, nelle successive fasi di elaborazione del Piano è necessario individuare misure di compensazione ambientale, che dovranno trovare riscontro nelle NTA al fine di garantirne l'attuazione; tra queste:

- individuazione di corridoi ecologici trasversali in modo da connettere la rete ecologica esistente (individuata in corrispondenza del Canale Depretis, del Canale Cavour e del rio Lamporasso) che attualmente presenta prevalentemente sviluppo Nord/Est-Sud/Ovest;
- ripristino ambientale di aree degradate;
- rinaturalizzazione di aree dismesse;
- costituzione e valorizzazione di formazioni arboreo-arbustive lineari;
- opere di miglioramento boschivo, lotta alle specie vegetali esotiche e infestanti.

Inoltre, considerato che le NTA prevedono interventi di riqualificazione e alberatura della viabilità urbana (art. 26) e interventi di piantumazione di specie arboree negli ambiti di trasformazione urbanistica, è necessario inserire una specifica norma che preveda, prima della realizzazione dei suddetti interventi, di effettuare un'analisi agronomica per individuare specie che nel lungo periodo garantiscano dimensione della chioma e struttura dell'apparato radicale adeguate al contesto urbano in cui verranno inserite.

In generale, dovranno essere individuate misure di mitigazione per ridurre il potenziale impatto causato sull'avifauna a seguito della realizzazione di edifici con facciate a vetrate trasparenti, in particolare rispetto alla previsione relativa alle aree produttive. Tale modalità costruttiva, infatti, risulta essere un'importante causa di mortalità sull'avifauna, in quanto gli uccelli non sono in grado di percepire le superfici vetrate come ostacolo. Le Norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. dovranno quindi contenere specifiche norme per la progettazione degli edifici che prescrivano l'utilizzo di punti, reticoli e linee che, se collocate sulle vetrate nel modo corretto, rappresentano una soluzione molto efficace per evitare gli impatti; oltre alla marcatura delle vetrate, è possibile il ricorso a superfici inclinate e bombate (lucernari, tettoie, piastrelle) e a superfici traslucide o mattonelle in vetro. In fase attuativa delle previsioni, qualora sia riscontrata la presenza di siti di nidificazione di avifauna, sarà opportuno prevedere la calendarizzazione delle opere in modo da evitare di intervenire nei periodi più sensibili per l'avifauna.

A tale proposito si raccomanda di fare riferimento alla pubblicazione “Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli” (Stazione ornitologica svizzera Sempach, 2008), scaricabile dal sito http://www.windowcollisions.info/public/leitfaden-voegel-und-glas_it.pdf

Si richiede quanto segue:

- Per tutte le aree di nuova edificazione (sia per le aree di nuova approvazione che per le aree che hanno già cambiato destinazione d'uso, ma sulle quali non si sono ancora concretizzati interventi edificatori) dovranno essere previsti concreti ed efficaci interventi di mascheramento con opere a verde che prevedano la messa a dimora di alberi e di arbusti riconducibili ai caratteri vegetazionali tipici dell'area d'intervento.
- Per quanto riguarda le superfici scoperte pavimentate, sia private che pubbliche, si richiede di integrare gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione che contengono indicazioni circa il contenimento della percentuale di superficie impermeabilizzata, specificando che dovrà essere favorito l'utilizzo di pavimentazioni concepite con sistemi massimamente drenanti e che permettono il grado di inerbimento parziale più elevato possibile (marmette autobloccanti forate ecc.)
- In merito alle problematiche legate alla componente acque, poiché alcune previsioni urbanistiche individuate dalla variante al PRGC proposto andranno ad inserirsi in un contesto agricolo irriguo, dovrà essere mantenuta e garantita non solo la perfetta funzionalità idraulica della rete irrigua, ma anche la possibilità di svolgere agevolmente tutte le operazioni manutentive e ispettive che si rendono necessarie per la gestione di tali infrastrutture.

Nel caso in cui siano interferite infrastrutture irrigue, si richiede di verificare con il soggetto gestore se siano state realizzate con finanziamento pubblico, in modo da accertare la presenza di vincoli che impongano l'obbligo del mantenimento in funzione degli impianti.

Considerato il contesto ambientale e territoriale esistente, le aree agricole circostanti alle nuove previsioni, soprattutto nel caso delle aree produttive, risultano essere particolarmente esposte ad eventuali rischi di inquinamento. Oltre agli aspetti qualitativi delle acque smaltite occorrerà anche tenere in debita considerazione l'aspetto quantitativo dello smaltimento delle acque meteoriche che deriveranno dai deflussi dalle aree impermeabilizzate. La gestione dello smaltimento delle acque, sia dal punto di qualitativo che quantitativo, dovrà essere chiaramente normata nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C..

5. Conclusioni

Visti i contenuti del piano, le analisi e le valutazioni ambientali a supporto dello stesso, tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio del Comune di Saluggia, ai fini di prevenire, mitigare e compensare i possibili effetti significativi che l'attuazione del piano potrebbe determinare sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, si ritiene che l'Autorità procedente debba apportare modifiche ed integrazioni al piano alla luce delle osservazioni esposte ai precedenti paragrafi.

Al fine della prosecuzione della procedura in corso si richiamano i contenuti dell'art. 15, c. 2, del D.Lgs. n.152/2006 che dispone che *“l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e [...], alle opportune revisioni del piano o programma”*.

Tale fase di revisione, che come sopra specificato dovrà avvenire in costruttiva collaborazione tra l'autorità procedente e l'autorità competente, sarà espletata mediante incontri tecnici finalizzati a garantire l'inserimento degli elementi di revisione ambientale e paesaggistica nella rielaborazione del Piano.